

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976
«Equiparazione dei servizi e delle qualifiche del personale sanitario in servizio presso organismi diversi dagli enti ospedalieri a quello ospedaliero».
(G.U. 30 gennaio 1976, n. 27).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

visto che l'art. 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (1), prevede:

1) che, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio reso dal personale sanitario presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di ricovero e cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri di cui all'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, presso i centri trasfusionali che operano presso gli enti ospedalieri, anche convenzionati, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia e presso i consorzi provinciali antitubercolari, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

2) che, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri ed ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi il servizio reso dal personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli istituti di cura per malattie mentali, presso gli ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano presso gli enti ospedalieri, anche se convenzionati, è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

3) che, ai fini dell'ammissione ai primi esami di idoneità banditi successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge il servizio già prestato presso laboratori provinciali di igiene e profilassi dai sanitari ospedalieri in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge predetta è equiparato al corrispondente servizio prestato presso gli enti ospedalieri;

considerato che, ai fini dell'equiparazione dei servizi e delle qualifiche, occorre adottare un provvedimento formale;

visti i lavori della commissione consultiva appositamente costituita;

ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla predetta disposizione di legge;

Decreta:

Art. 1. — L'equiparazione prevista dalla disposizione di legge citata in premessa è subordinata:

1) alla nomina conseguita mediante formale provvedimento amministrativo, divenuto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

2) all'instaurazione di un regolare rapporto di servizio di ruolo o non di ruolo con prevalenza di prestazioni nel servizio per il quale viene richiesta l'equiparazione;

3) alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai competenti organi esterni dell'ente in ordine al possesso

dei requisiti richiesti in cui siano indicati gli estremi dei relativi provvedimenti;

4) alla sussistenza dei requisiti tecnici minimi previsti per le corrispondenti strutture ospedaliere alle quali il servizio è equiparato.

L'equiparazione, che ha unicamente effetto ai fini previsti dalla legge, senza peraltro incidere sulla natura stabile o temporanea del rapporto di servizio, è relativa al servizio di ruolo o non di ruolo, a seconda del rapporto esistente con l'ente di appartenenza ed è riferita al servizio prestato con rapporto a tempo definito, salvo che risulti che il servizio stesso sia regolarmente autorizzato ed esplicato a tempo pieno.

Art. 2. — *Personale degli istituti riconosciuti a carattere scientifico.* — Il servizio prestato dal direttore, o in caso di più stabilimenti sanitari, dal direttore della sede centrale è equiparato a quello di direttore sanitario o primario nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, presso ospedale regionale, a seconda dei titoli accademici di servizio posseduti. Ove dall'istituto dipendano più ospedali con unico direttore sanitario, il servizio stesso è equiparato a quello di sovrintendente sanitario in ospedale regionale o di primario in relazione ai titoli accademici o di servizio posseduti.

Ai fini di cui al comma precedente, l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da presentare all'amministrazione e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra qualifica.

Il servizio di vice direttore è equiparato al servizio di pari qualifica presso ospedale regionale.

Qualora si tratti di servizio autonomo in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (2), il servizio prestato dal sanitario preposto a tale struttura è equiparato a quello di aiuto-capo di sezione autonoma in disciplina corrispondente o, in mancanza, in disciplina affine, presso ospedale regionale.

Il servizio prestato dagli assistenti è equiparato a quello prestato presso ospedali regionali dagli assistenti nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato dal direttore o qualifica analoga o equipollente o di collaboratore di farmacia o qualifica analoga è equiparato rispettivamente a quello di direttore di farmacia e di farmacista collaboratore presso ospedale regionale.

Art. 3. — *Personale degli ospedali psichiatrici e degli altri istituti per malattie mentali.* — Il servizio di direttore di ospedale psichiatrico è equiparato a quello di primario in psichiatria o di direttore sanitario presso ospedale provinciale. Nel caso che il direttore ricopra anche le funzioni di primario del reparto neurologico, il servizio è equiparato a quello di primario di neurologia presso ospedale provinciale o a direttore sanitario.

Ai fini di cui al comma precedente, l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da presentare all'amministrazione e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra qualifica.

In caso di mancata opzione entro tale termine, il servizio s'intende equiparato a quello di primario di psichiatria o di neurologia.

(1) Sta in questa stessa voce.

(2) Sta in S 1.1.

Il servizio di primario, aiuto ed assistente o qualifiche equivalenti è equiparato rispettivamente a quello di primario di aiuto e di assistente presso ospedale provinciale in corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di medico igienista è equiparato a quello di direttore sanitario di ospedale provinciale solamente nell'ipotesi che il sanitario sia stato inquadrato sotto il profilo normativo a tale livello.

Il servizio di direttore di farmacia e di farmacista collaboratore o qualifica equivalente è equiparato rispettivamente a quello di direttore e di farmacista collaboratore di ospedale provinciale.

Servizio di personale sanitario dei servizi psichiatrici extraospedalieri. — Per l'equiparazione dei servizi prestati in qualità di direttore, primario, aiuto, assistente, direttore di farmacia e farmacista collaboratore si applicano le stesse norme stabilite nel presente articolo per il personale di pari qualifica dipendente dagli ospedali psichiatrici e dagli altri istituti di cura per malattie mentali.

Il servizio di pedo-psichiatra con almeno cinque anni di servizio è equiparato a quello di aiuto di neuropsichiatria infantile presso ospedale provinciale.

Per il personale degli istituti medico-psico-pedagogici, il servizio di primario, aiuto ed assistente è equiparato a quello di primario, aiuto ed assistente di ospedale provinciale nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, sempre che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esistano reparti con posti letto nel periodo al quale si riferisce il servizio stesso.

Art. 4. — *Personale sanitario degli ospedali militari.* — Il servizio prestato in qualità di direttore generale della sanità militare interforze e di capo del servizio sanitario di forze armate è equiparato a quello di sovrintendente sanitario.

Il servizio prestato in qualità di direttore in ospedale militare è equiparato a quello di direttore sanitario ospedaliero.

Il servizio prestato in qualità di vice direttore in ospedale militare è equiparato a quello di vice direttore sanitario ospedaliero.

Il servizio prestato in qualità di capo reparto di degenza e cura, di gabinetti radiologici e fisioterapici, di analisi cliniche e microbiologia degli ospedali militari è equiparato a quello di primario ospedaliero nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale medico addetto a reparti di degenza e cura, a gabinetti radiologici e fisioterapici, a gabinetti di analisi cliniche e microbiologia degli ospedali militari, ai centri trasfusionali, è equiparato a quello di assistente ospedaliero nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di ufficiale farmacista addetto alle farmacie degli ospedali militari è equiparato a quello di farmacista collaboratore ospedaliero.

Il servizio sopra indicato prestato presso ospedali militari interforze di Roma, di Caserta, di Milano è equiparato al servizio prestato presso ospedali regionali; il servizio prestato presso ospedali militari principali è equiparato a quello prestato presso ospedali provinciali; il servizio prestato presso altri ospedali militari è equiparato a quello prestato presso ospedali zonali.

Art. 5. — *Personale dei centri per la cura e la prevenzione delle malattie sociali e del lavoro e per il recupero funzionale.* — Il

servizio di direttore o dirigente, di aiuto e di assistente del centro è equiparato a quello di primario, aiuto e di assistente di ospedale regionale, provinciale, o zonale nella corrispondente disciplina o, in mancanza, in disciplina affine, a seconda della sede ospedaliera con la quale è collegato il centro sempre che il trattamento normativo di detto personale sia stato determinato in conformità di quello del personale medico ospedaliero.

Nel caso di non corrispondenza, il servizio verrà considerato come reso nella qualifica di assistenza nella corrispondente disciplina, o in mancanza, in disciplina affine.

I centri di cui al presente articolo devono essere istituiti ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3).

Art. 6. — *Personale dei centri trasfusionali operanti presso enti ospedalieri.* — L'equiparazione è subordinata alla regolare istituzione del centro nell'ospedale, alla prevalenza delle prestazioni presso il centro stesso e al regolare funzionamento di esso anche nell'ipotesi di convenzionamento.

Il servizio di direttore di centro regionale o provinciale e di direttore tecnico di centro operante presso ospedali regionali o provinciali è equiparato a quello di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale presso ospedali regionali o provinciali.

Il servizio reso in qualità di aiuto coadiutore, di coadiutore o qualifiche analoghe o equipollenti di centro trasfusionale regionale o provinciale è equiparato a quello di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale presso ospedali regionali o provinciali.

Il servizio reso in qualità di vice assistente, secondo assistente, primo assistente e assistente o qualifiche analoghe o equipollenti, è equiparato a quello di assistente presso la divisione immunoematologia e servizio trasfusionale di ospedali di categoria pari a quello presso cui il centro è ubicato o con il quale è convenzionato.

Art. 7. — *Personale degli istituti provinciali dell'assistenza all'infanzia.* — Il servizio prestato in qualità di direttore degli istituti provinciali di assistenza all'infanzia è equiparato a quello di primario di pediatria in servizio presso ospedali provinciali, sempre che gli istituti stessi risultino dotati di almeno trenta posti letto di degenza nel periodo al quale si riferisce il servizio stesso.

Il servizio prestato dai direttori di istituti con posti letto di degenza inferiori a trenta e dai sanitari di qualifica immediatamente inferiore è equiparato a quello di aiuto di pediatria prestato presso ospedali provinciali.

Il servizio reso da tutti gli altri sanitari con funzioni di diagnosi e cura è equiparato a quello di assistente di pediatria presso ospedale provinciale.

Art. 8. — *Personale dei consorzi provinciali antitubercolari.* — Il servizio di direttore o qualifica analoga o equipollente del consorzio provinciale antitubercolare è equiparato a quello di direttore sanitario o a primario di corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine, di ospedale provinciale. All'uopo l'interessato deve optare, entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, con dichiarazione scritta da presentare all'amministrazione di appartenenza e da acquisire al fascicolo personale, per l'una o l'altra

(3) Sta in S 1.1.

qualifica. In caso di mancata opzione entro tale termine il servizio s'intende equiparato a quello di primario.

Il servizio di vice direttore è equiparato a quello di vice direttore di ospedale provinciale.

Il servizio di direttore di sezione o di servizio dispensariale è equiparato al servizio di aiuto di ospedale provinciale, capo di una sezione autonoma, nella corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di aiuto di sezione dispensariale è equiparato al servizio di aiuto nella corrispondente disciplina di ospedale provinciale, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio di medico di sezione o assistente è equiparato al servizio di assistente di ospedale provinciale nella corrispondente disciplina, o, in mancanza, in disciplina affine.

Il servizio prestato in qualità di direttore di farmacia, farmacista o farmacista collaboratore è equiparato rispettivamente a quello di direttore e di farmacista collaboratore di ospedale provinciale.

Art. 9. — *Personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto all'attività sanitaria presso gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, presso gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di cura per malattie mentali, presso ospedali militari, presso i centri trasfusionali che operano presso enti ospedalieri.* — Il servizio prestato da biologi, fisici, chimici con le qualifiche di direttore, coadiutore ed assistente o qualifiche analoghe o equipollenti è equiparato a quello prestato dal personale con pari qualifica presso ospedali regionali se in servizio presso istituti riconosciuti a carattere scientifico; presso ospedali provinciali se in servizio presso ospedali psichiatrici e altri istituti di cura per malattie mentali; presso ospedali regionali, provinciali o zionali se in servizio presso gli ospedali militari, secondo quanto previsto dal precedente art. 4; presso ospedali regionali, provinciali o zionali se in servizio presso centri trasfusionali che operano presso enti ospedalieri, a seconda della classifica dell'ospedale presso il quale opera il centro.

Art. 10. — *Personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.* — Il servizio prestato dal personale medico, con qualifiche di direttore, coadiutore ed assistente è equiparato rispettivamente a quello di primario, aiuto ed assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia presso ospedale provinciale.

Art. 11. — Qualora dalla documentazione esibita non sia possibile desumere elementi per l'equiparazione, l'equiparazione stessa va effettuata con riferimento al servizio prestato dal personale ospedaliero di analoga o eguale carriera nella corrispondente, o, in mancanza, in disciplina affine, con qualifica meno elevata, sempre che sussistano i requisiti sia di carattere generale previsti dalla legge, che di carattere speciale previsti dal presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.